



*Ministero della Salute*

# **Dai consideranda del Reg. UE 429/2016 alla nuova normativa nazionale in materia di biosicurezza**

**Biosicurezza degli Allevamenti: attuazione delle disposizioni  
normative, criticità applicative e modalità di controllo**

**Cortona (AR) – 10 maggio 2024**

**Dr. Luigi Ruocco**

**Ministero Salute - EX DGSAF – Uff. 3**

## IL PASSATO ...

**Il Regolamento di Polizia veterinaria (DPR 320/54)** non cita mai la biosicurezza.

Essendo figlio della sua epoca traccia prescrizioni su controllo soprattutto nell'ambito dei focolai, impone la vigilanza e laddove fa riferimento a misure che possono intendersi finalizzate alla biosicurezza queste sono comunque concepite come risposta ad un problema e mai in termini di prevenzione.



# IL PASSATO...

Anche il **decreto 1 aprile 1997** concernente il piano di controllo della malattia di Aujeszky non fa menzione della biosicurezza. Si parla di vaccinazione, di schede per la raccolta di dati e solo all'articolo 10, parlando delle associazioni si dice che queste collaborano divulgando il programma agli allevatori, fornendo assistenza in merito alle procedure di adesione indirizzando gli allevatori stessi verso l'applicazione di corrette misure di profilassi diretta, in particolare quelle di razionalizzazione della gestione aziendale e di riduzione dei fattori di stress.

DECRETO 1° aprile 1997.

Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina.

## IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 luglio 1982 «Norme di profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina»;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1994 «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina»;

Ritenuto necessario rendere il programma di controllo obbligatorio;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 settembre 1996, in cui il Consiglio medesimo raccomanda di modificare il piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Su tutto il territorio nazionale è reso obbligatorio un programma di controllo della malattia di Aujeszky basato sulla profilassi igienico-sanitaria e sulla vaccinazione pianificata di tutti i suini allevati.

2. Le misure minime di profilassi igienico-sanitaria di cui al comma precedente sono conformi a quanto previsto dall'allegato I. Le regioni e le province, considerata la situazione igienico-sanitaria attualmente presente negli allevamenti del proprio territorio, provvedono ad incrementare le misure minime di profilassi diretta di cui al presente decreto.

3. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, negli animali da ingrasso e da riproduzione sono utilizzati vaccini inattivati deleti regolarmente autorizzati all'immissione in commercio. Inoltre in deroga a quanto previsto dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1982, art. 3, ed esclusivamente negli animali da ingrasso, possono essere utilizzati i vaccini attenuati deleti regolarmente autorizzati all'immissione in commercio.

4. La distribuzione e le modalità di prescrizione dei vaccini di cui al presente decreto sono effettuate in osservanza delle norme stabilite da decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche ed integrazioni.

## IL PASSATO ...

**I decreti legislativi 54 e 55 del 20 febbraio 2004** concernenti rispettivamente disposizioni contro la peste suina africana e classica citano la biosicurezza solo tre volte e limitatamente alle procedure diagnostiche e all'obbligo che queste ultime vengano effettuate solo dal Centro di referenza nazionale e alla relativa deroga.

Anche in queste norme le misure che possiamo ricondurre all'ambito della biosicurezza sono definite unicamente nel contesto di gestione del focolaio: quindi ancora agli inizi del 2000 si concepiscono le misure di biosicurezza esclusivamente in chiave di controllo e non di prevenzione.

**L' Ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e s.m.i contenente in allegato le misure di biosicurezza strutturali e gestionali degli allevamenti avicoli viene prorogata ed integrata fino al 30 aprile 2023**

ORDINANZA 11 dicembre 2013.

**Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».**

ORDINANZA 10 dicembre 2019.

**Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».**

ORDINANZA 8 aprile 2022

**Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».**  
(22A02724)

ALLEGATO A

Requisiti strutturali degli allevamenti

1. I locali di allevamento devono essere dotati di:
  - a. Pavimento, in buono stato di manutenzione, in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni;
  - b. Pareti e soffitti lavabili in buono stato di manutenzione;
  - c. Attrezzature lavabili e disinfettabili;
  - d. Efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione dei capannoni dotati di parchetti esterni che in ogni caso devono garantire la separazione tra uccelli selvatici e pollame così come l'efficace copertura di mangiatoie e punti di abbeverata.
  - e. Le strutture dei locali di allevamento devono essere in buono stato di manutenzione.
  - f. I capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate.
  - g. Ciascun capannone deve essere dotato della cosiddetta «dogana danese», fatta salva la presenza di tunnel di collegamento tra i capannoni dell'allevamento, rappresentata da una struttura che non consenta

h. Idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo l'accesso all'allevamento, al fine di garantire una migliore attuazione delle pratiche previste nei precedenti punti;

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, negli allevamenti appartenenti al circuito rurale (svezinatori), ogni ambiente (stanza) deve essere delimitato da pareti lavabili e disinfettabili e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive.

Norme di conduzione

1. È fatto obbligo al proprietario dell'allevamento di:
  - a. Vietare l'ingresso a persone estranee. In deroga alla presente lettera, negli allevamenti di svezziamento, il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso di estranei all'area di allevamento e impedire il contatto diretto con i volatili;
  - b. Dotare il personale di vestiario e calzature monouso o in alternativa lavabili e puliti per ogni intervento da effettuare in allevamento;
  - c. Consentire l'accesso all'area di allevamento solo agli automezzi destinati all'attività di allevamento e previa accurata pulizia e disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda;
  - d. Registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda;

# IL PASSATO...

## MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 12 aprile 2008.

**Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica.**

Art. 9.

### *Verifiche nelle aziende*

1. Il veterinario ufficiale, prima del campionamento, oltre a controllare il registro aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, controlla anche la corretta esecuzione del piano. Per quanto riguarda le stalle di sosta deve verificare anche quanto prescritto nel documento relativo alle stalle di sosta unito al piano.

2. Il controllo del registro aziendale è mirato a verificare le movimentazioni delle partite in entrata ed uscita e ad accertare la corrispondenza tra l'effettivo riportato nel registro e la reale consistenza aziendale.

3. Nelle stalle di sosta il veterinario ufficiale verifica, altresì, la tenuta del registro delle disinfezioni di cui all'art. 11 dell'ordinanza ministeriale 5 agosto 1999 (di cui alle premesse), il suo aggiornamento, il corretto uso dei disinfettanti.

4. Il veterinario ufficiale verifica che vengano applicate le norme di biosicurezza di cui all'Allegato X.

**MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO (MVS)  
PARAMETRI BIO-SICUREZZA AZIENDE SUINICOLE**

Nell'ambito delle aziende suinicole così come definite all'articolo. 2, i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali-ASL competenti devono preliminarmente verificare i seguenti pre-requisiti:

- L'idoneità della struttura a detenere animali, anche in relazione alle capacità produttive;
- L'autorizzazione sanitaria dell'azienda;
- La corretta iscrizione in BDN, inclusa la rispondente indicazione sulla tipologia produttiva.
- Lo stato sanitario degli animali per MVS;

Ai fini dell'applicazione delle misure di bio-sicurezza vengono considerati i seguenti elementi:

- 1) strutturali dell'allevamento;
- 2) modalità gestionale dell'azienda
  - 2.1) utilizzo di attrezzature ed impianti;
  - 2.2) flussi di animali;
  - 2.3) personale;
  - 2.4) mezzi di trasporto.

Le aziende vengono classificate secondo le seguenti tipologie produttive:

1. Riproduzione (ciclo aperto e chiuso) o Sito 1;
2. Svezamento;
3. Ingrassio o Sito 3.

**1. RIPRODUZIONE (ciclo aperto e chiuso) o SITO1**

**STATO SANITARIO DEGLI ANIMALI PER MVS:** I suini di nuova introduzione devono provenire da aziende accreditate per la MVS.

**STRUTTURE**

Quarantena: l'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) dove viene effettuata la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione.

Parcheggio: l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'allevamento per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o visitatori.

Barriere (recinzioni, cancelli, sbarre, muri di cinta, ecc) che consentono di limitare e regolamentare l'accesso a personale, mezzi e ad animali di altre aziende o selvatici. All'ingresso dell'azienda devono essere esposti cartelli che vietano l'accesso delle persone e/o veicoli non autorizzati.

Spogliatoi: devono essere presenti dei locali adibiti a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori possono indossare copriabiti e calzari o effettuare il cambio degli abiti e la doccia, prima di accedere in allevamento.

Piazzola per la disinfezione degli automezzi: possibilmente localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso deve essere separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e governo degli animali. Nella piazzola devono essere presenti un'apparecchiatura a pressione fissa per la pulizia e disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS, fatto salvo il rispetto della normativa in materia.

Cella frigorifero: possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'allevamento, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento.

## MODALITÀ GESTIONALE DELL'AZIENDA

Quarantena: Nel periodo della quarantena gli animali devono essere osservati clinicamente e trascorsi 28 giorni, prima di essere introdotti nell'allevamento, gli animali devono essere controllati sierologicamente per MVS. La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/tutto vuoto, nel caso in cui ciò non si verifichi, gli animali verranno controllati sierologicamente 28 giorni dopo l'ultima introduzione.

Carico/scarico suini vivi: deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Il veicolo trasporti esclusivamente animali per/dall'azienda (mono-carico) e
2. Il veicolo sia pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus MVS prima del carico degli animali.

Carico scarti: deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure gli scarti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli scarti non può entrare in allevamento.

Carico suini morti: i suini morti devono essere spostati dai locali di stabulazione entro le 24 ore, in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero. In alternativa i suini morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli animali morti non può entrare in allevamento.

Scarico mangime: deve essere effettuato all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, in alternativa può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che il veicolo effettui un unico trasporto di mangime per l'azienda e il veicolo sia stato pulito e disinfettato all'entrata dell'allevamento con disinfettanti efficaci per il virus MVS.

Alimentazione: E' vietato somministrare per l'alimentazione degli animali rifiuti mensa/ristorazione o avanzi casalinghi contenenti alimenti di origine suina.

Spargimento liquami: fatto salvo il rispetto delle norme ambientali in materia, è sconsigliato lo spargimento di liquami nei terreni confinanti con il perimetro aziendale ed è comunque estremamente rischioso utilizzare liquami di altre aziende per le pratiche di fertilizzazione.

Spogliatoio: deve essere presente materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.

Registrazione movimenti degli animali: i movimenti in entrata e in uscita degli animali devono essere registrati in banca dati (BDN) oltre che sull'apposito registro aziendale.

Registrazione: l'ingresso dei visitatori e dei veicoli in allevamento deve essere documentato su apposito registro.

Registrazione della disinfezione degli automezzi: le operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate presso l'azienda su apposito registro.

Derattizzazione/disinfestazione: deve essere attuato un piano aziendale.

## MEZZI DI TRASPORTO

Gli automezzi che trasportano gli animali devono essere lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo (presso i macelli o presso stazioni di lavaggio e disinfezione) autorizzate dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale. I veicoli adibiti al trasporto di animali devono essere puliti e decontaminati con disinfettanti efficaci nei confronti del virus della MVS. Le operazioni di lavaggio e disinfezione attuate dovranno garantire l'efficacia del disinfettante utilizzato (diluizione del disinfettante, asciugatura del mezzo dopo il lavaggio e il tempo di azione del disinfettante).

# e all'interno dei Programmi regionali di eradicazione Aujeszky...

Allegato 6

## MISURE DI BIOSICUREZZA

### PREREQUISITI

- Garantire il benessere animale evitando le condizioni che possono indurre stress agli animali (D.Lgs. 534/92, D.Lgs. 146/01, D.Lgs. 53/04).
- Garantire una corretta alimentazione ed un buono stato di nutrizione degli animali ponendo particolare attenzione ai soggetti con sintomatologia riferibile a carenze nutrizionali o dismetaboliche; è vietato somministrare per l'alimentazione degli animali rifiuti di mensa e ristorazione o avanzi casalinghi contenenti alimenti di origine suina.
- Garantire il corretto aggiornamento del registro di carico e scarico degli animali previsto dal D.L.vo 200/2010 e delle registrazioni nella Banca Dati Nazionale dei suini.

### MISURE STRUTTURALI OBBLIGATORIE

- **Barriere:** (recinzioni, cancelli, sbarre, muri di cinta, ecc) che consentano di limitare e regolamentare l'accesso a personale, mezzi e ad animali di altre aziende o selvatici. All'ingresso dell'azienda devono essere esposti cartelli che vietano l'accesso delle persone e/o veicoli non autorizzati.
- **Parcheggio:** l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'allevamento, o in prossimità dell'ingresso, per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o dei visitatori
- **Piazzola per la disinfezione degli automezzi:** possibilmente localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e al governo degli animali. Nella piazzola devono essere presenti un'apparecchiatura a pressione per la pulizia e dei disinfettanti di provata efficacia nei confronti dei virus, fatto salvo il rispetto della normativa in materia.
- **Spogliatoio/ zona filtro:** devono essere presenti dei locali adibiti a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori possono indossare copriabiti e calzari o effettuare il cambio dei vestiti prima di accedere in allevamento. In tali locali deve essere presente almeno un lavandino con acqua corrente, detergente e disinfettante per le mani; devono inoltre essere sempre disponibili materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.
- **Cella frigorifera per lo stoccaggio carcasse animali morti in allevamento** (in caso di

## MISURE GESTIONALI OBBLIGATORIE PER TUTTI GLI ALLEVAMENTI

- Evitare di detenere animali di altre specie in condizioni di libero accesso alle porcilaie
- Applicare il protocollo di derattizzazione
- Limitare la circolazione di persone e mezzi all'interno della propria azienda e individuare zone o percorsi specifici da fare rispettare
- Dotare di indumenti e calzari monouso o esclusivi chiunque entra in allevamento, in particolar modo tecnici ed altri operatori del settore che frequentano altre aziende (veterinari, mangimisti, commercianti)
- Tenere un registro dei visitatori in cui annotare tutti gli ingressi in azienda di personale esterno
- Il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili alle malattie del suino e non deve avere contatti diretti/indiretti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili. Deve indossare un abbigliamento che viene utilizzato esclusivamente all'interno dell'azienda. Evitare di utilizzare attrezzatura impiegata in altri allevamenti
- Effettuare operazioni periodiche di pulizia e disinfezione delle strutture con l'utilizzo di prodotti sicuramente attivi nei confronti dei virus. Tenere aggiornato il registro degli interventi di pulizia e disinfezione
- Il carico/scarico suini vivi deve avvenire all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - 1) Il veicolo trasporti esclusivamente animali per/dall' azienda (mono-carico);
  - 2) Il veicolo sia pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus ADV prima del carico degli animali;
- Il carico degli "scarti" e dei riproduttori a fine carriera deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure gli animali riformati devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira tali animali non può entrare in allevamento
- Gli automezzi che trasportano i suini devono essere lavati e bonificati con prodotti efficaci nei confronti dei virus presso strutture idonee allo scopo (presso i macelli o presso stazioni di lavaggio e disinfezione) autorizzate dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale. Le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere documentate con apposito certificato (conforme all'allegato IX dell'O.M.12 aprile 2008)

# Animal Health Strategy

Nel 2008 la Commissione europea presenta il suo piano d'azione per l'attuazione della **nuova strategia europea in materia di salute animale**, che individua 4 pilastri principali o aree di attività, tra cui quello della Prevenzione , Sorveglianza e Prontezza nella risposta sulla base del seguente principio:

Prevenire è...


A new **Animal Health Strategy**  
for the European Union (2007-2013) where  
"Prevention is better than cure"

...meglio che curare



*Ministero della Salute*

# Animal Health Strategy: perché?



HPAI 2021/22 in Italia:  
317 focolai  
14 milioni di capi morti o  
abbattuti  
c.a. 133 milioni di danni diretti (a  
cui vanno aggiunti i danni  
indiretti)  
Decine di migliaia di tonnellate  
di proteine animali distrutte  
(costi + inquinamento)




# Animal health law (AHL)

Il 31 Marzo 2016 viene pubblicato il **Regolamento (EU) 2016/429** che diventa pienamente applicabile a partire dal 21 Aprile 2021.

Il nuovo Regolamento riporta nei considerando e nell'articolato quei concetti di prevenzione attraverso la biosicurezza che sono uno dei pilastri della nuova strategia europea sulla sanità animale:

✓(43) La biosicurezza è uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori ..... Le misure ..... adeguate al tipo di produzione e alle specie o alle categorie di animali ..... Sebbene la biosicurezza possa richiedere alcuni investimenti iniziali il risultato della diminuzione delle malattie animali dovrebbe costituire un incentivo positivo per gli operatori.

✓Art. 4, punto 23) «**biosicurezza**»: l'insieme delle misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie a, da o in: a) una popolazione animale, o b) uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito, struttura o locale;



La parola **biosicurezza** ricorre nel 429 ben 71 volte, nel 687 36 volte, nel 689 23 volte, nel 594 21 volte

# Dall'AHL alla nuova normativa sulla sanità animale

- **Legge di delegazione europea 53/2021**

art. 14, comma 2, lett. n)

*«Prevedere per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica finalizzata all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, estendendo la formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia»*

**Decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2022, n. 29**

art. 1, comma 7:

*Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento.*



## Dall'AHL alla nuova normativa sulla sanità animale

- **D.Ivo n.136 del 5/8/2022 recante** Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e accordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

*art. 10, comma 1: entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ....sono definite le modalità operative specifiche per specie e tipologia produttiva per l'applicazione delle misure di biosicurezza di cui all'articolo 10, paragrafo 1...del regolamento 2016/429;*

*art.23, comma 3:salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure di biosicurezza di cui all'articolo 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro).*



# Lo stato dell'arte ad oggi

Decreto 28 giugno 2022: Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini

Decreto 30 maggio 2023: Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli

Bozza di decreto: Requisiti di biosicurezza per stabilimenti d'acquacoltura riconosciuti e di altre tipologie di attività ad essi correlati ( all'attenzione del Ufficio di Gabinetto)

Bozza di decreto: Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono ruminanti ( in fase di redazione con CRN)



## Decreto 28 giugno 2022:

### «Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini»

- Art.1 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 - Aspetti generali inerenti le misure di biosicurezza
- Art. 4 - Verifiche in azienda
- Art. 5 - Pulizia e disinfezione
- Art. 6 - Sistema informativo
- Articolo 7 - Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 8 - Norme transitorie e finali
- Allegato: requisiti di biosicurezza per gli allevamenti (familiari, commerciali stabulati e semibradi sia ad alta che bassa capacità) e per le stalle di transito.



## Art.1 - Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 ed, in conformità a quanto previsto all'art. 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/429, sono definiti i requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini.

2. Agli **allevamenti familiari di suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti (NON DPA)** si applicano esclusivamente le misure di biosicurezza individuate dal **dispositivo direttoriale prot. n. 12438 del 18 maggio 2022** e successive modificazioni ed integrazioni.



- ✓ l'operatore deve garantirne la contenzione e l'assenza di contatti, diretti o indiretti, con altri suini, sia domestici che selvatici. Se i suini sono detenuti all'aperto l'operatore garantisce la presenza di strutture che assicurino l'effettiva separazione da altri suini, sia domestici e sia selvatici a vita libera.
- &
- ✓ registrazione/variazione orientamento produttivo in BDN
- ✓ presenza dei requisiti di sanità e benessere animale rispetto dei requisiti in materia di igiene e regolamentazione urbana
- ✓ detenzione di non più di due suini NON DPA contemporaneamente



## Art.1 - Finalità e ambito di applicazione

3. Le disposizioni del presente decreto, incluse quelle di cui al comma 2, si applicano **fatte salve ulteriori misure di biosicurezza rafforzate** eventualmente previste dalla normativa europea e nazionale di riferimento in zone di restrizione istituite per l'insorgenza di focolai di malattie del suino.



**Allegato III del Reg. 2023/594** e smi che elenca le  
«MISURE DI BIOSICUREZZA RAFFORZATE PER GLI STABILIMENTI DI SUINI  
DETENUTI SITUATI NELLE ZR I, II e III.

4. Sono **escluse dal campo di applicazione** del presente decreto le altre strutture registrate in Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica del Ministero della salute (BDN) quali:  
**centro di materiale genetico, centro di raccolta, punto di controllo, stabulario, i giardini zoologici e le strutture faunistico venatorie per cinghiali**



## Art. 2 - Definizioni

- Allineate, laddove necessario, con le definizioni contenute nel **Decreto legislativo n. 134 del 5 agosto 2022** inerente le disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali e sulla base di quanto previsto in precedenza dal Decreto legislativo 200/2010;
- Inserita la definizione di «Allevamento ad elevata capacità: allevamento commerciale con capacità massima superiore a 300 suini.»



Rispetto al passato vengono dunque individuati nel DM requisiti di biosicurezza strutturali e gestionali tenendo conto sia della modalità di allevamento (stabulato o semibrado) che della capacità, suddividendo ulteriormente gli allevamenti commerciali in **4 gruppi : stabulato alta capacità, bassa capacità, semibrado alta capacità e bassa capacità.**

- E, analogamente al settore avicolo, inserite le definizioni di:
  - ✓ Perimetro dell'azienda
  - ✓ Zona pulita o area di allevamento
  - ✓ Zona sporca
  - ✓ Zona filtro
  - ✓ Area di stabulazione



## Art.3 - Aspetti generali inerenti le misure di biosicurezza

- Presi in considerazione i seguenti elementi per la definizione dei requisiti di biosicurezza:

- a) orientamento produttivo ( es. allevamento da ingrasso o da riproduzione);
- b) modalità di allevamento ( es. allevamento stabulato o semibrado);
- c) capacità massima dell'allevamento e turnover degli animali al suo interno;
- d) rischio di contatto con selvatici in particolare della specie suina.



*Le informazioni presenti in BDN devono essere aggiornate e aderenti alla realtà aziendale.*

- All'interno dell' allegato i requisiti sono stati suddivisi in:
  - a) requisiti di biosicurezza per gli allevamenti familiari (punto 1) ;
  - b) requisiti di biosicurezza per allevamenti commerciali (punti da 2 a 5);
  - c) requisiti di biosicurezza per le stalle di transito (punto 6).
- Per ciascuna tipologia di allevamento sono state individuate:
  - a) misure di protezione **strutturali**;
  - b) misure **di gestione**;



## Art.4 – Verifiche in azienda

- **Almeno l'1 per cento del totale delle aziende** per il primo anno, in un n.° di allevamenti rappresentativo, stratificato secondo la prevalenza delle categorie aziendali (non commerciali o familiari, da riproduzione, da ingrasso) e in aggiunta almeno un terzo degli allevamenti semibradi aperti con capi. Per gli anni successivi la numerosità minima del campione concordata con le Regioni e Province autonome.
- **L'individuazione del campione viene effettuata attraverso il sistema Classyfarm che prende in considerazione almeno i seguenti criteri di rischio:**
  - ✓ consistenza dello stabilimento;
  - ✓ tipologia e numero di movimentazioni annue (in particolare le movimentazioni «da vita»);
  - ✓ precedenti non conformità registrate rispetto ai criteri di biosicurezza di cui all'allegato;
  - ✓ livello di biosicurezza ottenuto, anche in autocontrollo, nel sistema Classyfarm, dando precedenza agli allevamenti che non hanno un livello di biosicurezza caricato nel sistema;
  - ✓ In aggiunta possono essere individuati anche altri stabilimenti da sottoporre al controllo, sulla base di ulteriori parametri  
(es.: positività per agenti eziologici oggetto di piani di sorveglianza ed eradicazione come l' Aujeszky, percentuale di mortalità intraziendale, livello di consumo dei farmaci veterinari, e ogni altro criterio di rischio individuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ivi compresi quelli di natura ambientale e quelli legati alla densità di popolazione dei suini selvatici nell'area di competenza).



## Art.5 – Pulizia e disinfezione

1. Gli **operatori** che detengono suini per allevamento e gli operatori responsabili delle stalle di transito, assicurano che i propri stabilimenti siano sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, utilizzando **prodotti di provata efficacia e secondo le procedure specificate al punto 7 dell'allegato** al presente decreto.

2. Il **trasportatore** è tenuto all'obbligo di cui al comma 1 sui veicoli utilizzati per il trasporto dei suini detenuti e fornisce informazioni aggiornate sull'avvenuto lavaggio e disinfezione del mezzo di trasporto, **conservando, per almeno 6 mesi, la documentazione** riportante almeno data, luogo della disinfezione, nome dell'impianto presso cui è stata effettuata la disinfezione e disinfettante utilizzato. Dette operazioni devono avvenire dopo ogni scarico e comunque prima del carico successivo.



## Art.6 – Sistemi informativi

1. L'azienda sanitaria locale competente per territorio, nell'ambito dell'attività di verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, utilizza le check list e le funzionalità del sistema informativo Classyfarm, che opera in cooperazione applicativa con gli altri sistemi informativi che fanno parte del portale *Vetinfo.it* e banche dati delle autorità competenti regionali e locali.



Le verifiche di biosicurezza e relative rendicontazioni rientrano tra i LEA. Il dato che fa fede è unicamente quello caricato nel sistema Classyfarm

2. Ai fini della definizione delle priorità inerenti le attività previste nell'ambito dei programmi nazionali e regionali di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, le Regioni e Province autonome tengono conto della categorizzazione degli allevamenti in funzione del rischio biosicurezza, ottenuta attraverso la compilazione delle check list all'interno del sistema informativo Classyfarm, ivi comprese quelle compilate in autocontrollo negli allevamenti suinicoli **ove sia aggiornate e ritenute rilevanti dall'autorità competente.**



## Art.8 – Norme transitorie e finali

- Gli operatori responsabili di allevamenti e stalle di transito già registrati nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica del Ministero della salute adeguano i propri stabilimenti alle misure di biosicurezza di cui all'allegato **entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto**.



I dodici mesi sono scaduti il **26 Luglio 2023**

- Ai fini dell'art. 1, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge n. 9 del 2022



*«Le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza sono realizzate anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi»*

gli **operatori** che intendono avvalersi della deroga ne **informano l'autorità comunale** territorialmente competente che fornisce **indicazioni su modi e tempi relativi alla cessazione della deroga** stessa e in merito all'**adeguamento** delle recinzioni stesse alle disposizioni locali vigenti.

- **Rispetto fin da subito** di tutte le misure di biosicurezza prescritte nel DM per gli stabilimenti registrati in BDN a far data dall'entrata in vigore del DM (26 luglio 2022).
- **Aspetto sanzionatorio** stralciato dall' articolato in quanto già previsto all' interno del D.lvo n.136 del 5/8/2022.



# Requisiti di biosicurezza allevamenti suinicoli - [Allegato DM 28 giugno 2022](#)

## 1) Requisiti di biosicurezza per gli allevamenti familiari

## 2) Requisiti di biosicurezza per gli allevamenti stabulati ad elevata capacità:

- a) Requisiti strutturali
- b) Requisiti gestionali
- c) Requisiti aggiuntivi specifici per allevamenti da riproduzione: locali di quarantena dei riproduttori di nuova introduzione separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente). L'ingresso degli animali nei locali di quarantena deve avvenire solo dopo lo svuotamento dal gruppo di animali precedenti e una accurata pulizia e disinfezione. L'accesso del personale ai locali della quarantena, deve avvenire previo passaggio dalla zona filtro.
- d) Requisiti aggiuntivi specifici per allevamenti da ingrasso (tp/tv deve essere applicato almeno a livello di settore del singolo capannone.

## 3) Requisiti di biosicurezza per gli allevamenti stabulati a bassa capacità:

- a) Requisiti strutturali
- b) Requisiti gestionali
- c) Requisiti aggiuntivi specifici per allevamenti da riproduzione: Presenza di locali di quarantena dei riproduttori di nuova introduzione possibilmente separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente). L'ingresso degli animali nei locali di quarantena deve avvenire solo dopo lo svuotamento dal gruppo di animali precedenti e una accurata pulizia e disinfezione. L'accesso del personale ai locali della quarantena deve avvenire utilizzando indumenti e calzature dedicate
- d) Requisiti aggiuntivi specifici per allevamenti da ingrasso (tp/tv deve essere applicato almeno a livello di settore del singolo capannone.

# Requisiti di biosicurezza allevamenti suinicoli - [Allegato DM 28 giugno 2022](#)

## **4) Requisiti di biosicurezza per gli allevamenti semibradi ad elevata capacità:**

- a) Requisiti strutturali
- b) Requisiti gestionali
- c) Requisiti aggiuntivi specifici per allevamenti da riproduzione: locali di quarantena dei riproduttori di nuova introduzione separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente). L'ingresso degli animali nei locali di quarantena deve avvenire solo dopo lo svuotamento dal gruppo di animali precedenti e una accurata pulizia e disinfezione. L'accesso del personale ai locali della quarantena, deve avvenire previo passaggio dalla zona filtro.

## **5) Requisiti di biosicurezza per gli allevamenti semibradi a bassa capacità:**

- a) Requisiti strutturali
- b) Requisiti gestionali

## **6) Requisiti di biosicurezza per le stalle di transito:**

- a) Requisiti strutturali
- b) Requisiti gestionali

## **7) Procedura per la pulizia e disinfezione delle strutture**

# Decreto 30 maggio 2023: struttura Allegati

## **ALLEGATO A - modalità operative per l'applicazione delle misure di biosicurezza**

1. allevamenti familiari
2. allevamenti ordinari con capacità fino a 250 capi
3. allevamenti ordinari di capacità superiore a 250 capi (misure aggiuntive specifiche per allevamenti ordinari all'aperto)
4. movimentazione degli allevamenti ordinari di pollame
5. distanze minime per l'apertura di nuovi allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi e per la riconversione di allevamenti già esistenti
6. pulizia e disinfezione
7. vuoto biologico e vuoto sanitario
8. gestione degli animali morti
9. gestione della lettiera e della pollina
10. misure specifiche per gli allevamenti con modalità "svezzamento" (fatto salvo il rispetto delle misure previste per gli allevamenti ordinari)
11. misure igienico sanitarie specifiche per fiere e mercati avicoli
12. misure specifiche per i centri di imballaggio, centri di lavorazione uova e depositi uova
13. misure specifiche per gli incubatoi (esclusi incubatoi per volatili in cattività)


## **ALLEGATO B**

1. criteri per l'individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus dell'HPAI
2. sulla base dei criteri elencati al precedente paragrafo sono individuate zone ad alto rischio
3. misure da applicare nelle zone A
4. misure da applicare nelle zone B



# Le distanze

**DISTANZE MINIME PER L'APERTURA DI NUOVI ALLEVAMENTI ORDINARI CON CAPACITÀ SUPERIORE A 250 CAPI E PER LA RICONVERSIONE DI ALLEVAMENTI GIÀ ESISTENTI (SALVO DA TACCHINI A SPECIE A MINOR RISCHIO PREVIA VALUTAZIONE ASL)**




Almeno **1500 mt**

**ALLEVAMENTI AVICOLI ORDINARI  
CON CAPACITÀ SUPERIORE A 250 \***



Almeno 500 mt

**ALLEVAMENTI SUINICOLI\*\***



Almeno 500 mt

**IMPIANTO DI BIOGAS CHE UTILIZZA  
POLLINA DI ALTRI ALLEVAMENTI**



\* Possibili deroghe fino a 1000 mt in Zona A

\*\* Da applicarsi vicendevolmente anche ai nuovi allevamenti di suini (nota 0029768-23/11/2023-DGSAF)

# Le distanze

**DISTANZE MINIME PER L'APERTURA DI NUOVI ALLEVAMENTI ORDINARI CON CAPACITÀ SUPERIORE A 250 CAPI E PER LA RICONVERSIONE DI ALLEVAMENTI GIÀ ESISTENTI (SALVO DA TACCHINI A SPECIE A MINOR RISCHIO PREVIA VALUTAZIONE ASL)**




Almeno **1000 mt**

**ALLEVAMENTI AVICOLI ORDINARI CON CAPACITÀ SUPERIORE A 250 \***



Almeno 500 mt

**ALLEVAMENTI SUINICOLI\*\***



Almeno 500 mt


**IMPIANTO DI BIOGAS CHE UTILIZZA POLLINA DI ALTRI ALLEVAMENTI**




\* Possibili deroghe fino a 500 mt

\*\*Da applicarsi vicendevolmente anche ai nuovi allevamenti di suini (nota 0029768-23/11/2023-DGSAF)


# Perché la biosicurezza è importante?




Sanità pubblica



Benessere animale e prevenzione delle malattie



Consumo di farmaco




Costi





## Perché la biosicurezza è importante?





*Ministero della Salute*

*Grazie per l'attenzione*

---